



CITTÀ DI PIOSSASCO
Provincia di Torino

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

39

Oggetto: Presa d'atto delle modifiche dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione A. Cruto di Piovascico al relativo Statuto.

Anno duemilaundici, mese di **febbraio**

Giorno **venticinque** si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO - Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELLANTONIO

Carla DE STEFANI

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

P
P
P
P
P
P
P
P

P=PRESENTE - A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **CORRADO PAROLA**

Deliberazione Giunta comunale 25.2.2011, n° 39.

OGGETTO: Presa d'atto delle modifiche dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione A. Cruto di Piossasco al relativo Statuto.

Il Sindaco riferisce:

-che con deliberazione Consiglio comunale 18.12.2003, n° 75 questo Comune ha costituito la Fondazione in ambito culturale "A.Cruto" con sede in Piossasco Piazza T. Nicola, n° 4, della quale il Comune stesso è unico Socio Fondatore Promotore;

-che l'atto costitutivo della Fondazione è stato formalizzato con rogito n° 32291 Rep. del 4.6.2004 del Notaio Francesco AUDANO di Pinerolo;

-che la Regione Piemonte – Direzione Patrimonio e Tecnico – Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri – Usi Civici – con determinazione n° 1137 del 12.10.2004 ha riconosciuto l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, di cui alla D.G.R. n° 39-2648 del 2.4.2001, della Fondazione "A. Cruto";

-che la Fondazione medesima è stata iscritta nel predetto Registro in data 15.10.2004 al n° 519;

-che ora nella riunione del 15.11.2010 il Consiglio di Amministrazione ha apportato, tra l'altro, al fine di renderlo più rispondente alle esigenze operative della Fondazione, le variazioni allo Statuto meglio specificate nel relativo verbale di riunione allegato alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

-Visto l'art. 14 dello Statuto della Fondazione;

-Atteso che le modifiche apportate vanno nella direzione di consentire una migliore operatività e rispondenza alle esigenze della Fondazione;

Ritenuto di prendere atto favorevolmente delle modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione allo Statuto;

Propone che la giunta comunale

DELIBERI

-Di prendere atto favorevolmente, per le motivazioni in narrativa enunciate, delle modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione A. Cruto di Piossasco al proprio Statuto, tutte meglio specificate nel verbale della riunione del 15.11.2010 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco;

Ritenuto prendere atto favorevolmente delle modifiche apportate dal momento che vanno nella direzione di consentire una migliore operatività e rispondenza alle esigenze della Fondazione;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA


-Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA


- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

IL PROPONENTE: Il Sindaco
(Roberta Maria AVOLA FARACI)



Bozza modifica allo

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Farola



**STATUTO
FONDAZIONE "ALESSANDRO CRUTO"**

- art. 1 Costituzione
- art. 2 Durata
- art. 3 Scopi
- art. 4 Attività
- art. 5 Operazioni strumentali, accessorie e connesse
- art. 6 Patrimonio
- art. 7 Fondo di gestione
- art. 8 Esercizio finanziario
- art. 9 Fondatore
- art. 10 Partecipanti sostenitori
- art. 11 Prerogative dei partecipanti alla Fondazione
- art. 12 Esclusione e recesso
- art. 13 Organi della Fondazione
- art. 14 Consiglio di Amministrazione
- art. 15 Convocazione e quorum
- art. 16 Presidente
- art. 17 Direttore Generale
- art. 18 Collegio dei partecipanti
- art. 19 Collegio dei revisori dei conti
- art. 20 Clausola arbitrale
- art. 21 Scioglimento
- art. 22 Clausola di rinvio
- art. 23 Norma transitoria

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata " Alessandro Cruto " con sede legale in Piovascetto, piazza Tenente Nicola 4. La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "FAC". Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione disciplinato dal Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

Art. 2 - Durata

La Fondazione è costituita per la durata di anni venti, al termine della quale tutto il patrimonio sarà devoluto al Comune di Piovascetto.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione, costituita per volontà del Consiglio Comunale del Comune di Piovascetto, intende prevalentemente perseguire lo sviluppo di attività culturali e sociali. La Fondazione promuove iniziative di solidarietà sociale anche con riferimento al mondo dell'infanzia e giovanile, opera per accrescere la formazione culturale delle persone, con attenzione al miglior utilizzo del tempo libero dalle occupazioni professionali, allo sviluppo delle capacità di iniziativa individuale ed associata in campo sociale e professionale e delle attività formative di professionalità utilizzabili sul mercato del lavoro in evoluzione. La Fondazione riconosce e



valorizza il contributo che le associazioni di volontariato le apportano per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 4 - Attività

La Fondazione attua i propri scopi mediante la gestione di servizi sociali, culturali e del tempo libero, l'organizzazione e la promozione di eventi quali rappresentazioni e manifestazioni educative, culturali ed artistiche, corsi annuali o pluriennali, seminari (anche propedeutici, di specializzazione o di approfondimento), progetti di ricerca, convegni e congressi, nonché l'offerta di beni e servizi massmediali su qualsiasi supporto, anche operando in rete con altre organizzazioni. Come struttura promotrice di attività culturali e del tempo libero, la Fondazione si propone di lavorare per la conservazione, l'arricchimento e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio, anche mediante l'apertura al pubblico di archivi e biblioteche e l'organizzazione di rappresentazioni e incontri atti a favorire, tra l'altro, la circolazione e lo scambio delle idee e delle conoscenze. In particolare come struttura formativa, la Fondazione opererà in stretto collegamento e interazione tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro e delle nuove professionalità, integrandosi con le iniziative delle altre strutture pubbliche a supporto dell'occupazione, soprattutto giovanile, operanti sul territorio di riferimento, nonché con le imprese, rispetto alle quali può porsi come centro di servizio per la costruzione e lo sviluppo delle competenze. Quando i servizi gestiti siano affidati, in conformità alla normativa vigente, dal Comune o da altri enti pubblici, i rapporti di questi con la Fondazione sono formalmente regolati.

Art. 5 - Operazioni strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, ma a puro titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine; la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato, o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o a qualsiasi altro titolo posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività, sia educative, culturali e formative che di supporto, quali la gestione delle strutture ricettive e di erogazione;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove opportuno, concorrere anche alla costituzione delle organizzazioni sopra menzionate;
- e) costituire o concorrere alla costituzione, diretta o indiretta, sempre in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali, purchè non prevalenti rispetto a questi ultimi, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività formative e culturali e, in generale, a tutte le attività organizzate dalla fondazione;
- g) pubblicare atti e documenti relativi a tutti gli eventi organizzati dalla Fondazione stessa;
- h) promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un contatto organico con le altre organizzazioni operanti negli stessi settori e con il pubblico di riferimento;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività nel settore dell'editoria, degli audiovisivi, della pubblicità anche mediante affissione di manifesti e della multimedialità in genere, purchè non prevalenti;
- j) svolgere ogni altra attività diretta o di supporto al perseguimento dei fini istituzionali.



Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- » dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti; il valore dei conferimenti immobiliari, ammissibile sia in regime di diritti reali che obbligazionari, compreso il comodato, che garantiscano la disponibilità di pieno utilizzo del bene per tutta la durata dell'attività della Fondazione, può essere considerato utile a garantire fino alla metà della disponibilità economica richiesta per il riconoscimento;
- » dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- » dalle elargizioni di enti pubblici o soggetti privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- » dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- » dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o di altri enti pubblici.

Art. 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- » dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- » da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- » da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o d altri enti pubblici, non imputati a patrimonio;
- » dai contributi dei fondatori o dei partecipanti, non imputati a patrimonio;
- » dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il **1° di settembre** e termina il **31 di agosto** di ciascun anno. Entro il **31 di agosto** il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, e dentro il **28 febbraio** il consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di tale rendiconto può avvenire entro il **30 aprile**. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e della relazione del Collegio dei Revisori.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 - Fondatore

E' Fondatore Promotore il Comune di Piossasco.

Art.10 - Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante



contributi, annuali o pluriennali, in denaro o in altra forma valorizzabile in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore è riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 11 - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto a quanto previsto dal successivo art. 19.

I Partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi e centri di documentazione, frequentare laboratori e centri di formazione, nonché partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione medesima.

Art. 12 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei membri l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

» inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

» condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi e gli altri partecipanti della Fondazione, nonché con le strutture organizzative della stessa;

» comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e persone giuridiche e società, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

» estinzione, derivante da qualsiasi causa o titolo;

» apertura di procedure di liquidazione;

» fallimento o apertura delle procedure prefallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Comune di Piossasco non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

» il Consiglio di Amministrazione

» il Presidente

» il Collegio dei Partecipanti

» il Collegio dei Revisori

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, di cui uno nominato dal Collegio dei Partecipanti ai sensi del successivo art. 19 del presente Statuto, ed i restanti due o quattro nominati dal Fondatore Comune di Piossasco.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca precedente la scadenza del mandato da parte del soggetto che li ha nominati, che dev'essere dallo stesso comunicata all'interessato con almeno trenta giorni di anticipo. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i soggetti nominanti di cui al 1° comma procedono alla surrogazione con altro Consigliere, che resterà in carica fino allo spirare del termine triennale degli altri Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:



- a) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, tenuto conto degli eventuali indirizzi indicati dai soggetti di cui al 1° comma all'atto delle nomine;
- b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati dal Direttore Generale;
- c) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e di beni mobili;
- d) nomina il Presidente della Fondazione e uno o più Vicepresidenti;
- e) approva il regolamento interno della Fondazione;
- f) nomina il Direttore Generale, determinandone le condizioni e la qualifica del rapporto;
- g) attribuisce poteri di firma a singoli consiglieri ed al Direttore Generale;
- h) delibera eventuali modifiche statutarie, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti;
- i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio, in conformità all'art.2, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei componenti;
- j) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto. Il Consiglio può delegare parte di propri poteri a singoli Consiglieri. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate e sostenute.

Art. 15 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, **fax o posta elettronica inviato con almeno tre giorni di preavviso purché assicurati la tempestiva o adeguata informazione sugli argomenti da trattare.**

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due o tre membri quando il Consiglio sia composto rispettivamente da tre o cinque membri; in seconda convocazione, la riunione è valida se sono presenti almeno il Presidente o chi lo sostituisce ed un altro membro. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto; quando siano presenti in riunione valida due membri, occorre l'unanimità dei voti favorevoli.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono intervenuti tutti i membri del Consiglio ed i componenti del Collegio dei Revisori, ove nominati.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato anche tra i presenti, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 16 - Presidente



Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito da uno dei Vicepresidenti da lui individuato, anche in forma durevole.

Art. 17 - Direttore Generale

Il regolamento interno della Fondazione prevede che Il Consiglio di Amministrazione nomini il Direttore Generale, responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della stessa, precisandone le funzioni e le responsabilità.

Art. 18 - Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti alla Fondazione di cui all'articolo 11 e si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. E' convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede senza diritto di voto. Al collegio dei Partecipanti spetta il compito di nominare il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri consultivi e proposte su attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo. Il Collegio dei Partecipanti opera in proporzione alle contribuzioni effettuate da ciascuno di essi nell'esercizio finanziario, secondo criteri stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art.19 Revisore Unico

La Revisione Legale e Contabile è esercitata da un Revisore Unico nominato dal Comune di Piossasco, scelto tra professionisti iscritti agli albi nazionali dei Dottori Commercialisti e iscritto nell'elenco dei Revisori Contabili.

Il Revisore resta in carica **sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.**

Art.20 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto con la fondazione, saranno devolute a un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Torino entro 15 (quindici) giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente.

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

Art.21 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, **che nomina il liquidatore**, al comune di Piossasco per quanto riguarda gli immobili, mentre la liquidità verrà devoluta ad enti perseguiti finalità analoghe nel medesimo territorio.

Adoptato alla delib. G.C. n. 38
del 25.2.2011 7/7

IL SEGRETARIO GE
Comuni



Art. 22 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 - Norma transitoria

In sede di costituzione, il Fondatore Comune di Piossasco nominerà i primi componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente della Fondazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli organi così nominati potranno, nella pienezza dei poteri conseguente al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, immediatamente operare validamente nella composizione determinata nell'atto costitutivo e resteranno in carica per il primo esercizio. Il Consiglio di Amministrazione sarà via via integrato con le successive nomine, secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto.

PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Regolarità tecnica (art. 49 comma 1) favorevole

Il Responsabile del servizio [firma]

Regolarità contabile (art. 49 comma 1) _____

Il Responsabile di ragioneria _____


Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

Il Responsabile del servizio finanziario _____

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO/PRESIDENTE
ROBERTA MARIA AVOLA FARACI**

[firma]




**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**

[firma]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 3 MAR 2011

Piovascico, li 2 MAR 2011



**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**

[firma]

Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto il 3 MAR 2011 Prot. n. 3650/11

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 T.U.E.L.
D.Lgs 267/2000



**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**

[firma]

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo


**IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE**

Piovascico, li _____

DIVENUTA ESECUTIVA in data 14 MAR 2011

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piovascico, li 14 MAR 2011



**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**

[firma]